



* S. P. Q. R.

COMUNE DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE (SEDUTA DEL 3 AGOSTO 1990)

L'anno millenovecentonovanta, il giorno di venerdì tre del mese di agosto, alle ore 16,30, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Municipale di Roma, così composta:

1 CARRARO Dott. FRANCO	Sindaco	10 FICHERA Dott. DANIELE	Assessore effett.
2 MEDI IACOVONI Dott.ssa MARIA BEATRICE	Assessore deleg.	11 MORI Dott. GABRIELE	» »
3 COSTI Dott. ROBINIO	Assessore effett.	12 MELONI Dott. PIERO	» »
4 ANGELÉ Ing. ROMANO EDMONDO	» »	13 ANTINORI Dott. BERARDINO	» »
5 PELONZI Rag. CARLO	» »	14 PALOMBI Ing. MASSIMO	» »
6 REDAVID Dott. GIANFRANCO	» »	15 GERACE ANTONIO GIUSEPPE	» »
7 TORTOSA Dott. OSCAR	» »	16 AMATO Dott. FILIPPO ANTONIO	Assessore suppl.
8 BERNARDO Dott. CORRADO	» »	17 RAVAGLIOLI Dott. MARCO	» »
9 BATTISTUZZI Dott. GIAN PAOLO	» »	18 AZZARO Dott. GIOVANNI PAOLO	» »
		19 LABELLARTE Dott. GERARDO	» »

Sono presenti l'On. Sindaco, l'Assessore Delegato e gli Assessori Angelé, Pelonzi, Redavid, Bernardo, Battistuzzi, Fichera, Mori, Antinori Palombi e Gerace.

Assiste il sottoscritto V. Segretario Generale Dott. Vincenzo Gagliani Caputo.

(OMISSIS)

A questo punto, l'Assessore Bernardo esce dall'Aula.

(OMISSIS)

Dopo di che l'Assessore Bernardo rientra nell'Aula.

(OMISSIS)

A questo punto risultano presenti anche gli Assessori Meloni, Amato, Ravaglioli e Labellarte.

(OMISSIS)

A questo punto, l'Assessore Palombi esce dall'Aula.

(OMISSIS)

DELIBERAZIONE N. 4682

Approvazione P.Z. n. 15 sexies «Tiburtino Sud». Variante ex art. 8 Legge 18 aprile 1962, n. 167 integrato dall'art. 34 Legge 22 ottobre 1971, n. 865.

Premesso che con deliberazione della Giunta Municipale n. 1640 del 20 marzo 1990 è stato approvato ai sensi dell'art. 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, il P.Z. n.15 sexies Tiburtino Sud;

Che, con ordinanza del 13 aprile 1990 (verbale 64) la Sezione di Controllo sugli Atti del Comune di Roma ha annullato la suddetta deliberazione per «violazione di legge ed eccesso di potere per carenza di motivazione», in quanto «si alterano le dotazioni di spazi pubblici e di uso pubblico creando diverse destinazioni, né viene fornita alcuna motivazione»;

Che, permanendo l'interesse dell'Amministrazione ad introdurre in fase di completamento del P.Z. alcune modifiche a carattere migliorativo, sia dal punto di vista qualitativo che,

di. ss. Gagliani

funzionale, fermo restando il disegno complessivo del piano, occorre riapprovare il provvedimento di variante al P.Z. 15 Tiburtino Sud;

Che, come meglio specificato nell'allegata relazione tecnica, la variante di cui trattasi, concerne, sostanzialmente, tre tipi di intervento:

— adeguamento della dotazione degli spazi di sosta e di parcheggio al disposto del D.M. 1444/68 anche al fine di soddisfare la carenza di posti auto per i residenti;

— miglioramento della viabilità secondaria, attraverso l'aumento della sezione stradale di Via Giordani e la previsione del collegamento tra Via Ruini ed i servizi scolastici già realizzati;

— adeguamento strutturale e funzionale degli assetti plano-volumetrici delle tipologie edilizie in via di completamento anche al fine di migliorare l'accessibilità del verde e dei servizi;

Che la variante in questione non incide sulla superficie del piano e sul dimensionamento complessivo dello stesso, né sulla dotazione delle aree pubbliche per cui ricorrono i presupposti per l'approvazione ai sensi dell'art. 8 della L. 18 aprile 1962, n. 167 come integrato dall'art. 34 della L. 22 ottobre 1971, n. 865;

Che i provvedimenti espropriativi per l'attuazione del P.Z. in questione sono iniziati entro i termini di cui alla legge 1° marzo 1985, n. 42;

Che la variante di cui trattasi è stata sottoposta con esito favorevole, all'esame della C.T.U. nella seduta del 12 settembre 1989;

Visto l'art. 8 della L. 18 aprile 1962, n. 167;

Visto l'art. 34 della L. 22 ottobre 1971, n. 865

Visto l'art. 1 bis della legge 1° marzo 1985 n. 42;

Visto l'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Acquisito il parere di regolarità dell'atto sotto il profilo tecnico-amministrativo espresso dal Dirigente Tecnico dello U.S.P.R.;

Che non è stato acquisito il parere del Ragioniere Generale atteso che il provvedimento non fa modificazioni di ordine contabile;

Avuto presente che il Segretario Generale ha espresso il parere che, pur non potendosi non nutrire dubbi sulla legittimità dell'applicazione della procedura speciale di cui all'art. 8 L. n. 167/62 ed all'art. 34 L. 865/71, trattandosi nella specie di Piano di zona scaduto dall'11 agosto 1984, a favore dell'ulteriore corso del provvedimento, così come proposto, va tenuto conto:

— della circostanza che, con l'art. 1 bis della L. n. 42/85, per i Piani di zona scaduti prima dell'entrata in vigore della legge stessa e per i quali, come nel caso di specie, risultano avviate in tempo le procedure attuative, il legislatore ha inteso procrastinare, senza stabilire termini ulteriori, l'efficacia dei Piani stessi ai fini della loro attuazione;

— del fatto che le variazioni dell'assetto urbanistico sono ritenute dall'Ufficio proponente di mero dettaglio, tali cioè da rientrare tra quelle approvabili con la surrichiamata procedura e tali quindi da non stravolgere i criteri ed i parametri informativi del Piano di zona;

Avuto ancora presente che il Segretario Generale ha espresso parere contrario all'adozione del provvedimento da parte della Giunta Municipale ritenendo che lo stesso rientri tra le competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 32, lett. b), trattandosi comunque di variante al Piano per l'edilizia economica e popolare che, a norma dell'art. 38 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, dovrebbe essere attuato in forza di apposito P.P.A.;

Ritenuto che nella specie l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 della Legge 18 aprile 1962, n. 167, nel testo integrato dall'art. 34 della Legge 22 ottobre 1971, n. 865, sia legittima per i seguenti motivi:

— le aree comprese nel detto piano già sono nella disponibilità dell'Amministrazione mentre è indubbio che il termine di «efficacia» dei piani di zona ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 167 del 1962, come risulta dal terz'ultimo e dall'ultimo comma del medesimo articolo, è stato previsto dal legislatore più in un'ottica garantistica per la fase di acquisizione delle aree

(ex art. 42 della Cost.), che non pei contenuti urbanistici di essi Piani, i quali, a mente dell'art. 11 della Legge n. 1150 del 1942, hanno vigore a tempo indeterminato;

— non è applicabile alla fattispecie dei Piani di cui alla legge n. 765 del 1962 le previsioni di cui all'art. 17 della medesima legge del 1942 (relativa ai piani particolareggiati scaduti, con l'obbligo del Comune di adottarne di nuovi per l'assetto delle parti inattuate) ovvero quella del successivo art. 28 (relativa ai piani di lottizzazione scaduti, il cui termine decennale è previsto solo per la esecuzione delle opere urbanizzative), trattandosi di atti aventi diversi presupposti e diverse finalità;

— nei suoi contenuti a tempo indeterminato (tranne che per le previsioni espropriative di essi), i Piani di Zona restano dunque soggetti alle procedure ordinarie di variazione, specie se limitate alle ipotesi di assetto interno ex art. 34 della Legge n. 865 del 1971;

Rilevato peraltro che ogni dubbio sulla legittimità dell'applicazione della suindicata procedura deve essere escluso per la fondamentale circostanza che, come ha osservato lo stesso Segretario Generale senza trarne tutte le conseguenze, il P.Z. n. 15 Tiburtino Sud non può considerarsi scaduto, dovendosi ritenere senz'altro «prorogato» ai sensi dell'art. 1 bis della legge n. 42 del 1º marzo 1985 (la già intervenuta acquisizione delle aree ha soddisfatto la condizione dell'inizio dei procedimenti entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge), ciò tanto più che il CO.RE.CO., in sede di esame della citata deliberazione di Giunta Municipale n. 1460/90, pur disponendone l'annullamento, non ha sollevato rilievi circa la utilizzabilità dello strumento di cui all'art. 34 della legge 865/71, come, del resto, è avvenuto in relazione a precedenti, similari provvedimenti;

Considerato che, per quanto attiene alla censura sollevata dallo stesso CO.RE.CO., la variante in esame risulta contenuta entro i limiti di cui al richiamato art. 34 Legge 865/71 in quanto essa dispone, per una parte, l'integrazione degli spazi di sosta e di parcheggio per adeguarli a quanto dettato dal D.M. n. 1444/68 (il che è espressamente previsto e consentito dalla norma), e, per il resto, si risolve in una diversa distribuzione delle destinazioni di piano nel rispetto della consistenza originaria (approvazione anch'essa prevista e consentita della più d' volte citata norma);

Ritenuto altresì che il provvedimento da adottare rientri nella competenza della Giunta Municipale in quanto non comporta varianti agli elementi essenziali (superfici residenziali e relative cubature, e superfici delle aree pubbliche) del piano definiti nel Programma Poliennale di Attuazione adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 2986 del 29-30 luglio 1977;

Rilevate la necessità e l'urgenza di assicurare sollecitamente la definizione degli atti per la ultimazione della fase attuativa del Piano di Zona ormai in avanzato stadio di realizzazione;

LA GIUNTA MUNICIPALE

delibera di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della L. 18 aprile 1962, n. 167 come integrato dall'art. 34 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 il P.Z. 15 sexies Tiburtino Sud quale risulta dai seguenti elaborati che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante:

- Tav. 1 - relazione
- Tav. 2 - zonizzazione
- Tav. 3 - Norme tecniche di attuazione
- Tav. 4 - Norme e Abaco tipi edilizi

Il presente provvedimento viene sottoposto al CO.RE.CO per il preventivo controllo di legittimità, ai sensi dell'art. 45 — 1º comma — della legge 8 giugno 1990, n. 142.

L'on. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesposto schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE

F. CARRARO

L'ASSESSORE ANZIANO

R. E. ANGELE

IL V. SEGRETARIO GENERALE

V. GAGLIANI CAPUTO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 18 AGO. 1990
al - 1 SET. 1990 e non sono state prodotte opposizioni.

Inviata al CO.RE.CO. il 18 AGO. 1990

Esecutiva a norma e per gli
effetti del 1° comma dell'art.
46 della legge 8 giugno 1990,
n. 142
Li - 8 SET. 1990

- Vedi allegati rilegati a parte.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Municipale nella seduta del
3 agosto 1990.

- 8 SET. 1990
Dal Campidoglio, li.....

p. IL SEGRETARIO GENERALE

